



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del_____

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Tipologia delle Commissioni Consiliari
- Art. 3 Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 4 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali,
di indagine e di inchiesta
- Art. 5 Commissioni di studio
- Art.6 Commissione di controllo e garanzia
- Art.7 Costituzione e composizione
- Art. 8 Sostituzione dei componenti delle Commissioni Consiliari
- Art. 9 Decadenza dalla carica di componente delle Commissioni
Consiliari
- Art. 10 Presidenza – Nomina e attribuzioni
- Art.11 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vicepresidente
- Art.12 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte
- Art. 13 Convocazione delle Commissioni
- Art. 14 Segreteria delle Commissioni
- Art. 15 Partecipazioni alle sedute
- Art. 16 Sedute non pubbliche
- Art. 17 Verbali delle sedute delle Commissioni
- Art. 18 Validità delle sedute delle Commissioni
- Art. 19 Richiesta dati
- Art. 20 Strutture di supporto alle Commissioni Consiliari
- Art. 21 Leggi ed atti regolamentari
- Art. 22 Pubblicità del Regolamento
- Art. 23 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari quali organi interni del Consiglio Comunale e viene adottato in applicazione al disposto degli artt. 7, 38, 44 e 82 del D. L.vo 267/2000 e degli artt. 8, 9, 15, 16 e 18 dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Tipologia delle Commissioni Consiliari

1. Ai fini del presente Regolamento le Commissioni Consiliari si distinguono in:
 - a) Commissioni Consiliari consultive permanenti;
 - b) Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, d'indagine e di inchiesta;
 - c) Commissioni di studio;
 - d) Commissione di controllo e garanzia.

Art. 3 - Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti

Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare, in particolare, degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.

Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare analisi conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con propria deliberazione, le seguenti Commissioni:

- **COMMISSIONE I** - Politiche di bilancio e tributarie
- **COMMISSIONE II** - Welfare, Cultura, Sport, Sicurezza e Prevenzione pubblica, Politiche Giovanili
- **COMMISSIONE III** - Lavori Pubblici, Ambiente, Pianificazione territoriale e urbana, Attività produttive, PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono:

- per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; a tal fine le proposte di deliberazione devono essere inviate ai Presidenti delle Commissioni a cura del Responsabile di Area competente per materia;

- per formulare proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno.

4. Le proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno di iniziativa delle Commissioni vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla

Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del TUEL 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 4 - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, secondo le previsioni dell'art. 16 dello Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, queste ultime per accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. All'atto della istituzione vengono previsti i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono concludersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti ascoltati sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
7. I Commissari dissenzienti possono presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
8. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame

del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

9. La partecipazione a tali Commissioni avviene senza oneri per l'Ente.

Art. 5 - Commissioni di Studio

1. Il Consiglio Comunale può istituire altresì Commissioni di studio, con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria ed interesse locale e non, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Con la deliberazione che le istituisce sono stabilite le modalità e la durata dell'incarico nonché la composizione delle stesse, delle quali possono fare parte, oltre ai Consiglieri Comunali, anche esperti esterni all'Ente o rappresentanti di Associazioni, Organizzazioni ed Enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un esame più approfondito dell'oggetto dell'incarico e purché tale partecipazione avvenga a titolo gratuito.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che lo costituiscono.

4. La partecipazione alla Commissione di studio avviene senza oneri per l'Ente.

Art. 6 - Commissione di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio può istituire la Commissione Consiliare di controllo e garanzia.

2. La Commissione svolge ogni adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio Comunale per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Per tale Commissione, che esercita funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi consiliari di minoranza.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esame di eventuali situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;
- b) garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione;
- c) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo;
- d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune e di altre strutture partecipate dal Comune e verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
- e) garanzia sull'effettivo esercizio, da parte dei Consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. La Commissione di Controllo e Garanzia ha natura di Commissione Consiliare permanente e trovano

applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno le Commissioni Consultive Permanenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento con deliberazione adottata nella prima adunanza a quella della convalida degli eletti o in quella immediatamente successiva con votazione palese previa designazione dei Capigruppo

2. Ogni Commissione Consiliare è composta da Consiglieri rappresentanti tutti i Gruppi Consiliari facenti parte del Consiglio Comunale, in particolare un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare. Ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, ogni Consigliere, nella Commissione Consiliare di cui fa parte, è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo presenti che fanno parte della Commissione (voto ponderato). Nelle riunioni e nelle votazioni disciplinate dagli artt. 10,13 e 18 del presente Regolamento, ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri Comunali e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo che fanno parte della Commissione. Nei casi di riunioni congiunte di più Commissioni Consiliari Permanenti, ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero dei componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo che fanno parte delle Commissioni convocate presenti.

3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed i componenti della Giunta Comunale hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e non concorrono al numero legale.

4. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono essere nominati componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

5. Le Commissioni Consiliari Permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

6. Nel caso in cui la seduta venga dichiarata deserta per mancanza del numero legale, non spetta il gettone di presenza.

7. Il Consigliere Comunale che lascia il gruppo di appartenenza, con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, decade automaticamente e con effetto immediato, da componente della Commissione Consiliare di cui è membro.

8. I lavoratori dipendenti facenti parte delle Commissioni Consiliari hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dall'ufficio Segreteria – Area Affari Generali.

9. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art. 16.

Art. 8 Sostituzione dei componenti delle Commissioni

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni Consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere Comunale.

2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo e con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, un altro rappresentante, con cui successivamente e nella prima seduta utile, il Consiglio Comunale procederà alla sostituzione. Qualora, invece, non ci fosse nessuna indicazione da parte del Gruppo Consiliare, sarà il Consiglio Comunale ad indicare e procedere alla nomina del membro di Commissione come sostituto.

Art. 9 Decadenza dalla carica di componente delle Commissioni Consiliari

1. Il componente della Commissione Consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione.

2. Alla sua sostituzione si procede nei modi indicati dall'articolo 8.

Art. 10 Presidenza – Nomina e attribuzioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto, la Commissione procede con votazioni separate, a scrutinio palese, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni Componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione Permanente.

Il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità di preferenze è eletto Presidente il Consigliere Comunale membro più anziano di età.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente, assumendo le funzioni vicarie e collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

3. La Presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano tra i partecipanti qualora siano assenti Presidente e Vicepresidente.

Art. 11 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per il tutto mandato amministrativo.

2. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta. La votazione è espressa a scrutinio palese.
3. In caso di cessazione della carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc), il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro 10 giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di cessazione della carica del Vicepresidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vicepresidente.

Art. 12 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni Consiliari Consultive Permanenti, il Presidente del Consiglio Comunale, anche su invito motivato del Sindaco, può promuovere conferenze periodiche con i Presidenti delle singole Commissioni.
2. Tali conferenze saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alle conferenze dei Presidenti delle Commissioni possono partecipare i Capigruppo Consiliari.
4. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affini o comuni a due o più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale di sua iniziativa o su proposta motivata del Sindaco o dei Capigruppo, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.
5. Le riunioni congiunte di cui ai precedenti commi sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato.
6. La partecipazione a tali organismi avviene senza oneri per l'Ente.

Art. 13 Convocazione delle Commissioni

1 Le Commissioni Consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente della Commissione;
- b) su richiesta della Conferenza dei Capigruppo;
- c) su richiesta di almeno tre dei suoi Componenti;
- d) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
- e) su richiesta del Sindaco
- f) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali.

2 Le richieste di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dall'acquisizione delle richieste al protocollo.

3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della convocazione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare in seduta pubblica e/o segreta;

4. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto tramite posta elettronica certificata ai componenti della Commissione e con le modalità di cui all'art. 41 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

5. Per le adunanze convocate di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.

6. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori e/o Consiglieri delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

7. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai componenti almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. La convocazione e gli ordini del giorno devono essere pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet ed eventuali canali social e informazioni ufficiali comunali. Le Commissioni, di norma, non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale, salvo l'ipotesi di urgenza richiamate nell'art. 38 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

9. La documentazione relativa agli argomenti da trattare all'ordine del giorno delle Commissioni, deve essere posta a disposizione dei membri a cura dell'Ufficio di Segreteria almeno due giorni prima dell'adunanza. È compito del Presidente della Commissione richiedere tale adempimenti e verificare la procedura. Della eventuale mancata consegna, Il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale e il Sindaco.

10. Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 14 Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da un Consigliere facente parte della Commissione, designato dal Presidente della Commissione, che provvede alla redazione dei verbali.

2. I verbali della Commissione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Partecipazione alle sedute

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.
2. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono presenziare con diritto di parola ad esclusione del diritto di voto e della corresponsione del gettone di presenza.
3. Qualora sia in discussione una mozione deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la mozione anche se non fa parte della Commissione stessa al solo fine della presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
4. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società nonché amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali.
5. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.
6. In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri con o senza diritto di parola, il gettone di presenza compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 Sedute non pubbliche

1. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei casi previsti dall'art. 48 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

Art. 17 Verbali delle sedute delle Commissioni

1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica dal Segretario di cui all'art. 14, relativamente ad ogni punto dell'ordine del giorno. Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare devono essere riportate nel verbale.
2. Le copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed

al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

3. Gli originali sono conservati e tenuti, a cura del Segretario presso l'ufficio di Segreteria.

4. Nessuno può diffondere o riprodurre il verbale al di fuori delle sedi istituzionali, qualora l'argomento sia trattato in seduta segreta.

Art. 18 Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti assegnati alla Commissione.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti all'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara sospesa, mettendolo a verbale, la seduta per un arco temporale definito di 30 minuti, e successivamente procede a un nuovo accertamento del numero legale per continuare e riprendere i lavori, oppure dichiarare deserta e chiusa la seduta di Commissione.

3. Le sedute delle Commissioni, di norma, devono tenersi presso il Palazzo di Città o qualsiasi altro luogo diverso di proprietà comunale.

4. La partecipazione dei consiglieri ai lavori della Commissione è certificata dalle firme, attestanti l'orario di entrata e di uscita, apposte sul foglio di presenza predisposto dal Segretario e da questi controfirmato unitamente dal Presidente della Commissione.

Art. 19 Richiesta dati

1. I Componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.

Art. 20 Strutture di supporto alle Commissioni Consiliari

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni possono essere dotate di supporto tecnico – amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche.

Art. 21 Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:

- a) lo Statuto comunale;
- b) il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- c) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

Art. 22 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente Regolamento, a cura della Segreteria, sarà inviata:

- a tutti i Consiglieri Comunali;
- al Sindaco e agli Assessori Comunali;
- al Segretario Generale;
- ai Responsabili di Settore;
- ai Revisori dei Conti;

L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Copia del presente Regolamento sarà pubblicato in modo permanente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Ginosa.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diviene esecutivo dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 2 del d. lgs. 267/2000, ed è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del comune ai soli fini di pubblicità-notizia
2. Esso sostituisce ed abroga gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.